Deliberazione n.217/2012/PRSE



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano

presidente f.f.

dott.ssa Benedetta Cossu

primo referendario

dott. Riccardo Patumi

referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite



relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2011);

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2010 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 2734 del 22 luglio 2011;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota n. 2453 del 19 maggio 2012;

Considerato che la Sezione del controllo con nota n. 2704 del 13 giugno 2012 ha comunicato all'Ente la fissazione di camera di consiglio per definitiva pronuncia in merito alla bassa capacità di riscossione di entrate straordinarie nell'esercizio 2010, criticità già segnalata in relazione ai rendiconti degli esercizi 2007 e 2008;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente, con nota n. 2999 del 19 giugno 2012;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 28 del 27 giugno 2012 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'11 luglio 2012;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 2012 il relatore Benedetta Cossu;

Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile (art. 1, comma 168, l. 266/2005), quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.



In tale quadro legislativo, è stato di recente inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale - competente, l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come glà previsto dall'articolo 1, comma 168, l.n. 266/2005, bensì accertano il-loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Delibera

VALSENIO (RA) sul rendiconto 2010 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di specifica "pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle sole criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario, che non risultano essere state chiarite dall'ente nel corso dell' attività istruttoria, e che, pur non generando ricadute pericolose sul rendiconto 2010, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le sequenti:

(C 2)

Anticipazione di tesoreria negli esercizi 2010, e 2011, entro i limiti fissati dall'articolo 222 del TUEL.

Il ricorso nell'esercizio 2010 ad anticipazioni di tesoreria

utilizzate dall'ente, pur nei limiti fissati dall'articolo 222 del TUEL, deve rappresentare uno strumento eccezionale per fronteggiare squilibri finanziari momentanei.

Inoltre, avendo fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nell'esercizio 2011, occorre valutare attentamente l'incidenza degli interessi passivi a carico del bilancio dell'ente.

Bassa capacità di riscossione delle entrate straordinarie.

Dall'esame del questionario relativo al rendiconto 2010, e considerato quanto già rilevato con delibere n. 368/2009 e 381/2010 adottate dalla Sezione, rispettivamente sui rendiconti relativi agli esercizi 2007 e 2008, è emersa una capacità di realizzazione delle entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada) inferiore alla percentuale prudenziale del 70%.

Con nota prot. n. 2704 del 13 giugno 2012, la Sezione, comunicando la fissazione della camera di consiglio ai fini della eventuale adozione della pronuncia specifica ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 266/2005, invitava l'Ente a fornire chiarimenti in merito.

Con nota prot. n. 2999 del 19 giugno 2012, l'Ente rappresentava che lo scostamento tra accertamenti ed incassi di competenza dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è condizionato dal fatto che i termini di pagamento dei verbali elevati nell'ultimo periodo dell'anno cadono nell'esercizio successivo, producendo incassi nella gestione residui; che le contravvenzioni non pagate vengono iscritte a ruolo con le maggiorazioni di legge; che le riscossioni coattive hanno sempre assicurato un'entrata almeno pari all'accertamento; che non è stata ravvisata la necessità di "vincolare" a fondo rischi una quota dell'avanzo di amministrazione.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti ed invita, comunque, l'Ente a monitorare l'attività di riscossione dei residui attivi formatisi a seguito della mancata realizzazione del proprio credito nell'esercizio di competenza.

Consistente incremento dell'avanzo non vincolato.

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, si richiama l'attenzione dell'Ente sull'analisi delle cause che hanno determinato, in particolare, un aumento dell'avanzo non vincolato (in percentuale stimata, in via



prudenziale, superiore al 50% rispetto all'anno precedente) over connesse a difficoltà o incapacità di spesa, ad eccesso di risorse attribuite nel P.E.G., ad eccesso di entrate per errata programmazione fiscale.

Entrate correnti aventi carattere non ripetitivo superiori ... alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

Partecipazioni dirette ad enti o organismi che channo registrato perdite.

La presenza di partecipazioni dirette in società o enti che, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano registrato perdite, può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e, comunque, costituisce un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri. Si suggerisce di procedere alla stima del relativo cespite nel conto patrimoniale sulla base del minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto del soggetto partecipato.

Dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata – al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione del Comune di CASOLA VALSENIO (RA);

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di *consiglio dell'11 luglio 2012.

Il presidente f.f. (Massimo Romano)

Il relatore

(Benedetta Cossu)

Depositata in segreteria l'11 luglio 2012.

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)